

Traduzione di cortesia in Italiano
Solo il testo in Inglese è autentico

EIOPA-BoS-17/014

30 gennaio 2017

**Decisione del BoS relativa alla
collaborazione tra le Autorità di
vigilanza delle assicurazioni**

Gennaio 2017

INDICE

PARTE I - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
1.1 Finalità generali	4
1.2 Principi della cooperazione	5
1.3 Disposizioni in materia di segreto d'ufficio	5
PARTE II - AUTORIZZAZIONE	7
2.1 Disposizioni generali	7
2.2 Scambio di informazioni in materia di autorizzazione con altre Autorità di vigilanza sulle assicurazioni	7
2.2.1 Ambito di applicazione	7
2.2.2 Destinatario	8
2.2.3 Informazioni	8
2.2.4 Rilascio di informazioni	9
2.3 Scambio di informazioni in materia di autorizzazione con altre Autorità di vigilanza finanziaria	9
2.3.1 Ambito di applicazione	9
2.3.2 Destinatario	10
2.3.3 Informazioni	10
2.4 Scambio di informazioni su tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate	11
2.5 Scambio di informazioni sulle richieste di autorizzazione in altri Stati Membri	13
2.6 Scambio di informazioni su un richiedente che intende operare esclusivamente (o quasi) in un altro Stato Membro	13
2.7 Acquisizioni e aumento delle partecipazioni in imprese	14
PARTE III - ATTIVITA' TRANSFRONTALIERE	16
3 Quadro di collaborazione tra Autorità di vigilanza	16
3.1 Costituzione di una succursale da parte di un'impresa di assicurazione	17
3.1.1 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante	17
3.1.2 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine	20
3.1.3 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'impresa di assicurazione	22
3.1.4 Avvio dell'attività della succursale	23
3.1.5 Modifica delle informazioni relative alla succursale	23
3.1.6 Chiusura di una succursale	24
3.1.7 Costituzione di una succursale da parte di un'impresa di riassicurazione	25
3.2 Avvio delle attività in regime di libera prestazione di servizi da parte di un'impresa di assicurazione	26
3.2.1 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante	26
3.2.2 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine	30

3.2.3	Informazioni che le Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e dello Stato Ospitante devono comunicare all'impresa di assicurazione	31
3.2.4	Avvio dell'attività da parte dell'impresa di assicurazione	32
3.2.5	Modifica delle informazioni	32
3.2.6	Cessazione delle attività	32
3.3	Altre disposizioni comuni alle succursali e alla libera prestazione di servizi	32
3.3.1	Lingua, mezzi di comunicazione, punti di contatto ed elenchi	32
3.3.2	Presentazione delle condizioni di polizza all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (assicurazione malattia in alternativa al regime di previdenza sociale)	34
3.3.3	Rappresentante per la gestione dei sinistri (r.c. auto)	35
PARTE IV - VIGILANZA SU BASE CONTINUATIVA		36
4.1	Cooperazione continuativa tra le Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (succursali e lps)	36
4.1.1	Autorità di vigilanza dello Stato di Origine	36
4.1.2	Autorità di vigilanza dello Stato di Ospitante	39
4.1.3	Collegio delle Autorità di vigilanza e altre specifiche piattaforme di coordinamento	42
4.2	Trasferimenti di portafoglio	44
4.2.1	Trasferimento del portafoglio di contratti delle imprese di assicurazione	44
4.2.2	Trasferimento del portafoglio di contratti delle imprese di riassicurazione	47
4.2.3	Trasferimento del portafoglio di contratti delle succursali assicurative di Stati Terzi	48
4.3	Misure di vigilanza	49
4.3.1	Restrizione o divieto della libera disponibilità degli attivi	49
4.3.2	Piano di risanamento	50
4.3.3	Piano di finanziamento a breve termine	50
4.3.4	Revoca o decadenza dell'autorizzazione	51
4.3.5	Applicazione delle misure di risanamento e delle procedure di liquidazione di un'impresa di assicurazione	52
PARTE V - SCAMBIO REGOLARE DI DATI QUANTITATIVI		53
5.	Scambio di informazioni quantitative tra l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e quella dello Stato Ospitante	53
PARTE VI - GESTIONE DEI RECLAMI DEGLI ASSICURATI		55
6.1	Sistemi di gestione dei reclami negli Stati Membri	55
6.2	Procedure di gestione dei reclami	56
6.3	Controversie in merito alle responsabilità	57
6.4	Informazioni al pubblico	58
PARTE VII - VARIE		60
7.1	Assistenza (ramo 18)	60
ALLEGATI		67
ALLEGATO 1: Certificato di Solvibilità		67

PARTE I - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Finalità generali

- 1.1.1 La presente Decisione si applica alle Autorità degli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) competenti in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione (le "Autorità di vigilanza"), in base alla Direttiva 2009/138/EC¹ ("Direttiva Solvibilità II").
- 1.1.2 La presente Decisione va letta congiuntamente alle relative disposizioni della Direttiva Solvibilità II.
- 1.1.3 I Membri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) vantano una lunga tradizione di cooperazione e scambio di informazioni. E' riconosciuto che il costante sviluppo del mercato interno e la crescente internazionalizzazione delle attività commerciali richiede una maggiore collaborazione tra le Autorità di vigilanza.
- 1.1.4 Le Autorità di vigilanza si impegnano a cooperare ed utilizzare il più efficacemente possibile tutte le informazioni di vigilanza disponibili al fine di raggiungere gli obiettivi della vigilanza assicurativa e, in particolare, un'adeguata tutela degli assicurati e degli altri soggetti interessati nonché la stabilità finanziaria.
- 1.1.5 Nulla di quanto contemplato nella presente Decisione deve pregiudicare in alcun modo le modalità di comunicazione all'interno di uno Stato Membro. Tuttavia, tali modalità non devono ostacolare un'efficace cooperazione transfrontaliera tra le Autorità di vigilanza.
- 1.1.6 Nulla di quanto contemplato nella presente Decisione deve essere interpretato come una riduzione delle responsabilità delle Autorità di vigilanza in virtù della Direttiva Solvibilità II e, in particolare, del dovere della/delle Autorità di vigilanza dello Stato Membro di Origine di autorizzare ed esercitare la vigilanza prudenziale sull'impresa su cui ha competenza esclusiva.

¹ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335, 17.12.2009, p.1)

1.2 Principi della cooperazione

- 1.2.1 Le Autorità di vigilanza, pur accettando i principi della Direttiva Solvibilità II in materia di ripartizione delle responsabilità tra Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (rispettivamente "AdV d'Origine" e "AdV Ospitante"), riconoscono l'importanza di un'efficace collaborazione volta a facilitare l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 1.2.2 Le procedure e le informazioni descritte nella Decisione rappresentano i requisiti minimi e forniscono indicazioni sulla comunicazione di informazioni supplementari. Nulla di quanto contemplato nella Decisione deve essere interpretato come un ostacolo allo scambio di ulteriori informazioni e ad una collaborazione più estesa tra Autorità di vigilanza in materia di vigilanza sulle imprese.
- 1.2.3 I requisiti relativi allo scambio di informazioni illustrati nella Decisione devono essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le Autorità di vigilanza devono tenere adeguatamente conto della natura specifica delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive.
- 1.2.4 I requisiti relativi allo scambio di informazioni illustrati nella Decisione devono tenere conto della vigilanza prospettica e basata sul rischio, che include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
- 1.2.5 Nel caso di imprese in difficoltà e di altre situazioni di emergenza, le Autorità di vigilanza si impegnano a fare del proprio meglio per risolvere i problemi e minimizzarne l'impatto negativo sugli assicurati e sulla stabilità finanziaria.
- 1.2.6 Le Autorità di vigilanza competenti, qualora abbiano opinioni divergenti sull'applicazione della presente Decisione, devono tentare di fare il possibile per concordare una soluzione reciprocamente condivisa; ove ciò non sia possibile, possono far ricorso alla mediazione dell'EIOPA.

1.3 Disposizioni in materia di segreto d'ufficio

Le Autorità di vigilanza accettano di scambiarsi informazioni riservate nei limiti del possibile e delle disposizioni di cui agli Articoli da 64 a 71

della Direttiva Solvibilità II, al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza sulle assicurazioni e sulla riassicurazione in seno al SEE.

PARTE II - AUTORIZZAZIONE

2.1 Disposizioni generali

Art. 15 della direttiva Solvibilità II.

- 2.1.1 In base al principio dell'autorizzazione unica, la decisione di concedere un'autorizzazione che sia valida su tutto il territorio del SEE spetta esclusivamente all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine.
- 2.1.2 Nell'ambito del mercato unico e fermo restando il principio dell'autorizzazione unica, le Autorità di vigilanza riconoscono l'importanza di condurre una rigorosa analisi delle informazioni relative alle autorizzazioni, e di garantire un'applicazione uniforme dei criteri relativi alla vigilanza sull'accesso e l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.
- 2.1.3 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine pubblica nel proprio sito internet un elenco di tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate in tale Stato Membro nonché delle succursali di paesi terzi, che includa almeno il nome, l'indirizzo postale, la forma giuridica ed i rami di assicurazione autorizzati. Le informazioni devono essere costantemente aggiornate².

2.2 Scambio di informazioni in materia di autorizzazione con altre Autorità di vigilanza sulle assicurazioni

Art. 26, par. 1 e 3 della direttiva Solvibilità II

2.2.1 Ambito di applicazione

- 2.2.1.1 Il Capitolo 2.2 si applica quando l'impresa che richiede l'autorizzazione è:
- a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato Membro;
 - b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato Membro;

² Vedi 3.3.1.5 per gli obblighi di comunicazione applicabili dal punto di vista dello Stato Ospitante.

- c) un'impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato Membro.

2.2.2 Destinatario

2.2.2.1 L'Autorità di vigilanza responsabile per il rilascio dell'autorizzazione deve chiedere le informazioni di cui al paragrafo 2.2.3 a:

- a) l'Autorità di vigilanza dell'impresa madre diretta di cui al paragrafo 2.2.1.1 a) e, ove applicabile, dell'impresa capogruppo a livello del SEE,
- b) l'Autorità di vigilanza dell'impresa figlia e l'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi della Direttiva Solvibilità II,
- c) l'Autorità di vigilanza dell'impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, in un altro Stato Membro.

2.2.3 Informazioni

2.2.3.1 L'Autorità di vigilanza responsabile per il rilascio dell'autorizzazione deve chiedere qualsiasi informazione rilevante relativa a:

- a) l'onorabilità e la solidità finanziaria degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate;
- b) la struttura del gruppo;
- c) la valutazione della professionalità e dell'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, qualora tali persone partecipano o hanno partecipato alla gestione di un altro organismo dello stesso gruppo;
- d) il deterioramento delle condizioni finanziarie e casi di mancato rispetto delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità ("SCR") e del requisito patrimoniale minimo ("MCR") delle relative imprese di assicurazione o di riassicurazione e misure adottate ai sensi degli articoli 137, 138, 139 e 141 della Direttiva Solvibilità II ;
- e) eventuali serie riserve in merito al sistema di governance compresa la gestione dei rischi delle relative imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- f) le misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 36 e 37 della Direttiva Solvibilità II per contrastare eventuali carenze nel sistema

di governance delle relative imprese di assicurazione o di riassicurazione;

- g) eventuali conflitti di interesse;
- h) se del caso, altri criteri rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

2.2.3.2 Nel caso in cui l'impresa capogruppo dell'impresa che richiede l'autorizzazione non sia un'impresa regolamentata o si tratti di un'impresa regolamentata ma con sede in un paese terzo, si deve richiedere all'Autorità di vigilanza dell'impresa capogruppo del SEE o, ove applicabile, all'Autorità di vigilanza del gruppo del SEE, di fornire all'Autorità di vigilanza richiedente le informazioni elencate al paragrafo 2.2.3.1.

2.2.4 Rilascio di informazioni

2.2.4.1 L'Autorità di vigilanza a cui è stata presentata la richiesta deve fornire, il prima possibile e di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta, all'Autorità di vigilanza responsabile per il rilascio dell'autorizzazione qualsiasi informazione rilevante in suo possesso, oppure informare l'autorità richiedente di non disporre di tali informazioni.

2.3 Scambio di informazioni in materia di autorizzazione con altre autorità di vigilanza finanziaria

Art. 26, par. 2 e 3 della direttiva Solvibilità II

2.3.1 Ambito di applicazione

2.3.1.1 Il Capitolo 2.3 si applica quando l'impresa che richiede l'autorizzazione è:

- a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato Membro,
- b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato Membro,
- c) un'impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato Membro.

2.3.2 Destinatario

2.3.2.1 L'Autorità di vigilanza responsabile per il rilascio dell'autorizzazione deve chiedere le informazioni di cui al paragrafo 2.3.3 rispettivamente a:

- a) l'Autorità di vigilanza dell'impresa madre diretta e, ove applicabile, all'Autorità di vigilanza del gruppo del SEE,
- b) l'Autorità di vigilanza dell'impresa figlia,
- c) l'Autorità di vigilanza dell'impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, in un altro Stato Membro.

2.3.3 Informazioni

2.3.3.1 L'Autorità di vigilanza responsabile per il rilascio dell'autorizzazione deve chiedere qualsiasi informazione rilevante relativa a:

- a) l'onorabilità e la solidità finanziaria degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate;
- b) la struttura del gruppo;
- c) la valutazione della professionalità e dell'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, qualora tali persone partecipano o hanno partecipato alla gestione di un altro organismo dello stesso gruppo;
- d) il deterioramento delle condizioni finanziarie e casi di mancato rispetto dei requisiti settoriali quantitativi da parte dei relativi enti creditizi o imprese d'investimento;
- e) eventuali serie riserve in merito al sistema di governance dei relativi enti creditizi o imprese d'investimento compresa la gestione dei rischi;
- f) le misure di vigilanza adottate nei casi di cui al punto d) e per contrastare eventuali carenze nel sistema di governance dei relativi enti creditizi o imprese d'investimento;
- g) eventuali conflitti di interesse;
- h) se del caso, altri criteri rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

2.3.3.2 Nel caso in cui l'impresa capogruppo non sia un'impresa regolamentata o si tratti di un'impresa regolamentata ma con sede in un paese terzo, si deve richiedere all'Autorità di vigilanza dell'impresa

capogruppo del SEE o, ove applicabile, all'Autorità di vigilanza del gruppo del SEE, di fornire all'Autorità di vigilanza richiedente le informazioni elencate al paragrafo 2.3.3.1.

2.4 Scambio di informazioni su tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

Art. 26, par. 3 della direttiva Solvibilità II

2.4.1 Con riguardo all'importanza della vigilanza sulla

- a) valutazione della professionalità e dell'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, qualora tali persone partecipano o hanno partecipato alla gestione di un altro organismo nello stesso gruppo; e
- b) l'onorabilità e la solidità finanziaria degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate;

sia in sede di autorizzazione che su base continuativa, le Autorità di vigilanza si impegnano a condividere tutte le informazioni disponibili in merito a quanto sopra.

2.4.2 Nel caso in cui le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali e/o gli azionisti e i soci detentori di partecipazioni qualificate provengano o siano comunque collegati³ ad altri Stati Membri, l'Autorità di vigilanza interessata richiede, ove applicabile, alle Autorità di vigilanza di questi altri Stati Membri informazioni rilevanti relative a:

- a) la valutazione della professionalità e dell'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali; e
- b) l'onorabilità e la solidità finanziaria degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate.

³ Ai fini di valutare se "provengano o siano comunque collegati ad altri Stati Membri", l'Autorità di vigilanza interessata dovrà tenere conto di quanto comunicato in merito all'esperienza di tale/i persona/e, e in particolare se il CV indichi che quest'ultima ha lavorato presso un'entità regolamentata di altri Stati Membri.

- 2.4.3 L'Autorità di vigilanza a cui è stata presentata la richiesta deve, il prima possibile e di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta, fornire all'Autorità di vigilanza responsabile per il rilascio dell'autorizzazione qualsiasi informazione rilevante in suo possesso, oppure informare l'Autorità di vigilanza richiedente di non disporre di tali informazioni.
- 2.4.4 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare tempestivamente l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di qualsiasi procedimento avviato nei confronti delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, ovvero degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate⁴.
- 2.4.5 In conformità con l'articolo 26(3) della Direttiva Solvibilità II, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare le Autorità di vigilanza interessate dello Stato Ospitante di tutte le decisioni che potrebbero essere per loro rilevanti⁵ al momento di valutare
- a) la professionalità e l'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, qualora tali persone partecipano o hanno partecipato alla gestione di un altro organismo dello stesso gruppo;
 - b) l'onorabilità e la solidità finanziaria degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate.
- 2.4.6 Le Autorità di vigilanza devono istituire un punto di contatto o una casella e-mail generale per lo scambio di informazioni sull'onorabilità degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate nonché sulla professionalità e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali.
- 2.4.7 L'EIOPA dovrà mettere a punto uno strumento adeguato per rendere disponibili i suddetti punti di contatto alle Autorità di vigilanza. L'elenco sarà ospitato sull'extranet dell'EIOPA. Le Autorità di vigilanza avranno la responsabilità di tenere aggiornate tali informazioni.

⁴ La nozione di "qualsiasi procedimento" copre non solo i procedimenti amministrativi ma anche le infrazioni e i procedimenti penali ove applicabili come ad es. nel caso in cui l'Autorità di vigilanza è la pubblica accusa.

⁵ Sono incluse le decisioni rilevanti adottate dall'Autorità di vigilanza o note a quest'ultima tenuto conto delle disposizioni sul segreto d'ufficio.

2.5 Scambio di informazioni sulle richieste di autorizzazione in altri Stati Membri

- 2.5.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine esige che il richiedente dichiari se vi sia stata una richiesta formale o informale di autorizzazione, da parte degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate, di costituire un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in un altro Stato Membro o paese terzo, che sia stata rifiutata o revocata. L'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine domanda al richiedente i motivi per cui la richiesta è stata rifiutata o revocata.
- 2.5.2 Ove del caso, l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine deve confrontarsi con la/le Autorità di vigilanza alle quali è stata presentata la richiesta al fine di comprendere le circostanze del rifiuto o della revoca della domanda, prima di decidere sull'autorizzazione.
- 2.5.3 Le Autorità di vigilanza devono fornire riscontro tempestivamente, di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di scambiarsi informazioni prima che l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine prenda una decisione su una specifica richiesta.

2.6 Scambio di informazioni su un richiedente che intende operare esclusivamente (o quasi) in un altro Stato Membro

- 2.6.1 Nei casi in cui un'impresa di di assicurazione che richiede l'autorizzazione abbia chiaramente indicato la sua intenzione di operare esclusivamente (o quasi) in uno o più Stati Membri in libera prestazione di servizi (ad es. nel programma di attività)⁶, l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine deve chiedere all'impresa i motivi alla base di tale intenzione.
- 2.6.2 E' raccomandabile che l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine si adoperi con la/le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante al fine di agevolare la propria comprensione della situazione e delle circostanze dell'impresa, prima di decidere sull'autorizzazione.

⁶ Casi in cui anche se si prevede di esercitare una minima parte dell'attività nel territorio dello Stato Membro d'Origine, si prevede di esercitare la maggior parte dell'attività in uno o più Stati Membri in libera prestazione di servizi.

2.6.3 La/le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante devono fornire riscontro tempestivamente, di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.6.2, al fine di scambiarsi informazioni prima che l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine prenda una decisione su una specifica richiesta.

2.7 Acquisizioni e aumento delle partecipazioni in imprese

Art. 60 della direttiva Solvibilità II

2.7.1 Le Autorità di vigilanza competenti devono tempestivamente, e di preferenza entro 2 settimane dalla data di ricevimento della richiesta, scambiarsi qualsivoglia informazione ritenuta essenziale o rilevante, sia su richiesta di un'altra Autorità sia di propria iniziativa, qualora venga proposta l'acquisizione di un'impresa da parte di una delle imprese seguenti:

- a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato Membro;
- b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato Membro;
- c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM in un altro Stato Membro.

2.7.2 Il precedente paragrafo (c) è applicabile anche nel caso in cui una persona fisica o giuridica ("candidato acquirente") abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30%⁷ o 50%, o che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione divenga una sua impresa figlia.

⁷ Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30% quando applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

- 2.7.3 Nella decisione dell’Autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’Autorità di vigilanza responsabile del candidato acquirente, in conformità con l’articolo 60, par. 2, della Direttiva Solvibilità II.
- 2.7.4 Le Autorità di vigilanza forniscono, su richiesta, informazioni in merito a qualsiasi variazione nelle partecipazioni rilevanti delle imprese vigilate ad altre Autorità di vigilanza.

PARTE III - ATTIVITA' TRANSFRONTALIERE

3 Quadro di collaborazione tra Autorità di vigilanza

Le disposizioni sulla collaborazione tra le Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e quelle dello Stato Ospitante sono stabilite in base a quanto segue:

a) Mercato unico

L'autorizzazione all'accesso e all'esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione è valida in tutto il SEE e copre sia il regime di stabilimento che la libera prestazione di servizi⁸. Una volta autorizzate dall'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione hanno il diritto di stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato Membro o possono esercitare l'attività in un altro Stato Membro in regime di libera prestazione di servizi. Per tali attività non sono richieste ulteriori autorizzazioni, né dall'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine né da quella dello Stato Ospitante. L'intenzione di esercitare l'attività assicurativa in un altro Stato Membro (in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi) va notificata all'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine. Quest'ultima la comunica all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

L'approccio basato sul mercato unico si fonda sul principio che le stesse regole trovino applicazione nei confronti di tutti gli operatori e vengano tenute in adeguata considerazione le specificità di ciascun mercato assicurativo/riassicurativo.

b) Tutela degli assicurati

E' necessario assicurare un livello di tutela equivalente a tutti gli assicurati del SEE a prescindere dall'ubicazione della sede legale delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

c) Collaborazione tra Autorità di vigilanza e scambio di informazioni

La condivisione delle informazioni e una collaborazione costante sono essenziali per l'esercizio di un'efficace vigilanza prudenziale da parte

⁸ La nozione di stabilimento presuppone un'installazione duratura nello Stato Membro Ospitante mentre la prestazione di servizi è contraddistinta dal suo carattere temporaneo. Il carattere temporaneo della prestazione di servizi va valutato in funzione della durata, della periodicità, della frequenza e della continuità della prestazione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. Ulteriori orientamenti sono forniti nella Comunicazione interpretativa della Commissione (2000/C 43/03): <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV:I24227>

dell'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e affinché l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante garantisca un equo trattamento degli assicurati. Le Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine dovrebbero poter utilizzare le conoscenze delle Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante sulla condotta delle imprese nel loro territorio e le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dovrebbero poter utilizzare le conoscenze delle Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine sulla situazione prudenziale delle imprese soggette al controllo del Paese d'Origine.

3.1 Costituzione di una succursale da parte di un'impresa di assicurazione

Artt. 145-146 della Direttiva Solvibilità II

3.1.1 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante

Il Capitolo 3.1.1 stabilisce le informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in caso di notifica, da parte di un'impresa di assicurazione, dell'intenzione di costituire una succursale nello Stato Membro dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, in particolare:

- a) il paragrafo 3.1.1.1 elenca le informazioni ai sensi degli articoli 145 e 146 della Direttiva Solvibilità II;
- b) il paragrafo 3.1.1.2 fornisce un elenco non esaustivo delle informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in modo che quest'ultima possa supportare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine nella vigilanza sull'attività dell'impresa di assicurazione in regime di stabilimento;
- c) il paragrafo 3.1.1.3 elenca le informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante su base non sistematica affinché quest'ultima possa avere una più profonda comprensione dell'attività della succursale e una maggiore consapevolezza ai fini della vigilanza su base continuativa.

3.1.1.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, ove non si opponga alla costituzione di una succursale in un altro Stato Membro, deve

comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (notifica) il seguente elenco non esaustivo di informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo della sede legale dell'impresa di assicurazione;
- b) l'indirizzo della succursale nello Stato Membro Ospitante ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, comprese tutte le comunicazioni destinate al rappresentante generale;
- c) i rami assicurativi secondo quanto contemplato dagli allegati I e II alla Direttiva Solvibilità II, in cui rientrano le attività previste;
- d) il programma di attività nel quale siano indicati quanto meno⁹:
 - i. la natura dei rischi o degli impegni che l'impresa si propone di assumere attraverso la succursale;
 - ii. ove disponibili, i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione con riguardo all'operatività della succursale;
 - iii. ove disponibili, le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione della succursale; i mezzi finanziari accantonati a tal fine e, se i rischi da coprire rientrano nel ramo 18 dell'allegato I, parte A della Direttiva Solvibilità II, la società che fornisce i servizi di assistenza e i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa;
 - iv. la struttura organizzativa della succursale;
 - v. ove disponibili, per i primi tre esercizi sociali della succursale:
 - le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto. In particolare le spese generali e le provvigioni;
 - le previsioni relative ai premi o contributi e ai sinistri;
- e) il nominativo di una persona, e ove disponibile l'indirizzo e-mail, che sia dotata di poteri sufficienti ad impegnare nei confronti dei terzi l'impresa di assicurazione o, per quanto riguarda i Lloyd's, i sottoscrittori interessati e a rappresentarla o a rappresentarli dinanzi

⁹ Le seguenti voci sono conformi all'articolo 23 della Direttiva Solvibilità II. Alcune voci possono essere influenzate dal quadro contabile locale. Se necessario l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può richiedere chiarimenti all'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine in merito agli elementi che compongono tali voci.

- alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato Membro Ospitante ("rappresentante generale") e la descrizione di tali poteri;
- f) qualora l'impresa di assicurazione intenda coprire i rischi classificati nel ramo 10 dell'allegato I, parte A della Direttiva Solvibilità II, esclusa la responsabilità del vettore, una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato Membro Ospitante;
 - g) qualora l'impresa intenda coprire i rischi del ramo tutela giudiziaria, l'opzione scelta tra quelle descritte nell'articolo 200 della Direttiva Solvibilità II;
 - h) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli articoli da 100 a 129 della Direttiva Solvibilità II, secondo lo schema di cui all'Allegato 1.
- 3.1.1.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve poter utilizzare le conoscenze delle Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in materia di specificità dei propri mercati e di esercizio dell'attività nei loro territori. Al fine di fornire un contesto adeguato per questo scambio di informazioni (vedi il Capitolo 3.1.2 sulle informazioni richieste all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante) l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dovrà comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante le seguenti informazioni insieme a quelle elencate al paragrafo 3.1.1.1.
- a) l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) riferito all'impresa che ha notificato l'intenzione di stabilire una succursale (o, qualora non disponibile, il codice di identificazione dell'impresa utilizzato sul mercato locale attribuito dall'Autorità di vigilanza);
 - b) identità della/delle persone che dirigono effettivamente la succursale o sono responsabili per le funzioni fondamentali della succursale¹⁰, ove disponibile;
 - c) se l'impresa fa parte di un gruppo trans-frontaliero, il nome dell'Autorità di vigilanza del gruppo e la struttura del gruppo come rappresentata nell'allegato all'accordo di coordinamento, unitamente all'ultima situazione di solvibilità di gruppo comunicata;

¹⁰ Persone responsabili all'interno dell'impresa per le attività della succursale (Stato Membro d'Origine).

- d) qualsiasi informazione disponibile circa il/i canale/i di distribuzione previsto/i, i relativi accordi di esternalizzazione e i partner di cui ci si avvarrà nello Stato Membro Ospitante¹¹;
- e) una descrizione dei relativi fondi di garanzia a favore degli assicurati nello Stato Membro d'Origine, laddove applicabile.

3.1.1.3 Fermo restando il principio di proporzionalità e di una vigilanza basata sul rischio, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve valutare la possibilità di comunicare informazioni aggiuntive per consentire all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di avere una più profonda comprensione dell'attività della succursale e una maggiore consapevolezza ai fini della vigilanza su base continuativa (vedi Parte IV). Qui di seguito sono riportati esempi di informazioni aggiuntive che possono essere fornite dall'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante:

- a) una sintesi del sistema di governance dell'impresa, che includa il sistema di gestione dei rischi in essere e definisca la corretta gestione dell'attività della succursale;
- b) ogni informazione disponibile desunta dalle discussioni con l'impresa sulla sua strategia operativa e su come la succursale rientri in tale strategia.

3.1.1.4 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può chiedere, caso per caso, all'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine informazioni aggiuntive oltre quelle specificate nei paragrafi 3.1.1.1 e 3.1.1.2 e stabilite nel 3.1.1.3, prima della costituzione della succursale e di preferenza entro un mese dal ricevimento della comunicazione della notifica. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere commisurata al tipo di attività, rischio o impegno che l'impresa intende coprire nel territorio dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante. L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve indicare le ragioni sottostanti tale specifica richiesta. In questo caso, l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine informa l'impresa di assicurazione della richiesta. Ove possibile, le informazioni aggiuntive richieste devono essere incluse in una comunicazione aggiornata. Se l'impresa di assicurazione non è in

¹¹ Tale informazione può essere tratta dall'esame svolto dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine riguardo la notifica effettuata dall'impresa comprendente il programma di attività. Tale informazione può anche essere desunta dall'esame dei requisiti di esternalizzazione stabiliti dalla Direttiva Solvibilità II, dalle sue misure di attuazione e dagli Orientamenti dell'EIOPA sul Sistema di Governance.

grado di fornire le informazioni aggiuntive, l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine deve informare l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

3.1.1.5 Le informazioni devono essere comunicate dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante il prima possibile e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica completa da parte dell'impresa di assicurazione che intende aprire una succursale. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve accertarsi che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante abbia ricevuto la notifica completa. Appena ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve accusarne ricevuta.

3.1.1.6 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine può, all'occorrenza, avere uno scambio informale di informazioni con l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante prima dell'invio della notifica completa. Ciò al fine di consentire uno scambio di informazioni prima dell'avvio formale dell'attività della succursale.

3.1.2 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine

3.1.2.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine:

- a) le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale¹², l'attività deve essere esercitata nel territorio dello Stato Membro Ospitante o confermare che non siano state imposte condizioni ai sensi dell'articolo 146(3) della Direttiva Solvibilità II. La comunicazione deve anche includere il link al sito internet nel quale sono pubblicate le norme di interesse generale;
- b) le irregolarità note all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante riguardo l'attività che si prevede di esternalizzare, i partner di distribuzione, i mandatari per la liquidazione dei sinistri, le persone che ricoprono funzioni fondamentali nonché qualsiasi informazione rilevante emersa a seguito dell'analisi della notifica ricevuta dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine;

¹²L'Autorità di vigilanza non è tenuta a fornire informazioni sulle norme di interesse generale non direttamente associate al settore dei servizi finanziari.

- c) se l'impresa di assicurazione o la sua impresa madre hanno tentato di stabilire un'impresa di assicurazione nello Stato Membro Ospitante. Nel caso in cui una richiesta di autorizzazione sia stata respinta, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve fornire ulteriori informazioni;
- d) se a un'impresa di assicurazione partecipata, ai sensi dell'articolo 212 della Direttiva Solvibilità II, dall'impresa o dalla sua impresa madre, precedentemente stabilita nello Stato Membro Ospitante, è stata revocata o ritirata l'autorizzazione e le ragioni alla base di tale decisione;
- e) una descrizione dei relativi fondi di garanzia a favore degli assicurati nello Stato Membro Ospitante applicabili alla succursale.

3.1.2.2 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ritenga che le informazioni contenute nella notifica siano incomplete, dovrà immediatamente informare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dovrà specificare gli aspetti per i quali l'informativa è ritenuta incompleta e chiedere l'invio delle informazioni mancanti.

3.1.2.3 Tutte le informazioni di cui al presente Capitolo devono essere comunicate il prima possibile dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e comunque entro due mesi dal ricevimento della comunicazione della notifica. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve accusare ricevuta di tutte le informazioni.

3.1.3 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'impresa di assicurazione

3.1.3.1 Al ricevimento di una notifica da parte di un'impresa di assicurazione, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine verifica la completezza e la correttezza delle informazioni fornite. Qualora le informazioni fornite fossero incomplete o inesatte, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine informa tempestivamente per iscritto l'impresa di assicurazione, indicando dove l'informazione è incompleta o inesatta.

3.1.3.2 Entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica completa da parte dell'impresa di assicurazione, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare l'impresa di assicurazione interessata che le informazioni sono state inoltrate all'Autorità di vigilanza dello

Stato Ospitante¹³. La succursale non può avviare le proprie attività nello Stato Ospitante finché non si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 3.1.4. La comunicazione dovrà essere effettuata di preferenza dopo aver ricevuto l'avviso di ricevimento da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

3.1.3.3 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'impresa di assicurazione le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante riguardo le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, l'attività dovrà essere svolta nel territorio dello Stato Ospitante o comunicare che non sono state imposte condizioni.

3.1.3.4 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui all'articolo 145, paragrafo 2, della Direttiva Solvibilità II all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

3.1.4 Avvio dell'attività della succursale

In base all'articolo 146, par. (3) della Direttiva Solvibilità II, la succursale può iniziare l'attività al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- a) dalla data in cui l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine ha ricevuto la comunicazione ai sensi del paragrafo 3.1.2.1 a); o
- b) qualora non venga ricevuta alcuna comunicazione, dalla scadenza del termine di due mesi dalla data in cui dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ha ricevuto la notifica dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine.

3.1.5 Modifica delle informazioni relative alla succursale

3.1.5.1 In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità dell'articolo 145, paragrafo (2), lettera b), c) o d) della Direttiva Solvibilità II, l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica alle Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e dello Stato Ospitante almeno un mese prima di procedere al

¹³Il termine di tre mesi comincia a decorrere dalla data di ricevimento della notifica completa da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine.

cambiamento. Ciò al fine di consentire alle Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e dello Stato Ospitante di soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell'articolo 146 della Direttiva Solvibilità II.

3.1.5.2 Nel caso in cui l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine non si opponga alla o alle modifiche proposte, come notificato dall'impresa di assicurazione, dovrà comunicare tale informazione allegando, se del caso, un certificato attestante che l'impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo. Tale informazione dovrà essere inviata all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante il prima possibile e, in ogni caso, non oltre un mese dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione.

3.1.6 Chiusura di una succursale

3.1.6.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante la cessazione delle attività a seguito della proposta di chiusura della succursale, il prima possibile e in ogni caso prima della cessazione delle attività da parte della succursale.

3.1.6.2 In caso di chiusura della succursale, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dovrà comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, prima della chiusura, le modalità di gestione delle polizze concluse dalla succursale. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve, prima della chiusura, cooperare strettamente con l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante al fine di affrontare eventuali questioni che dovessero emergere in relazione alla tutela degli assicurati e/o della legge locale applicabile ai contratti. La gestione delle polizze sottoscritte dalla succursale deve tenere in considerazione la tutela degli assicurati stabiliti nella giurisdizione dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

3.1.6.3 La procedura menzionata nel paragrafo 3.1.6.1 si applicherà ogni qualvolta una succursale non assumerà più nuovi affari e l'impresa non gestirà più il proprio portafoglio di contratti tramite tale succursale.

3.1.7 Costituzione di una succursale da parte di un'impresa di riassicurazione

3.1.7.1 Qualora un'impresa di riassicurazione intenda stabilire una succursale in un altro Stato Membro, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve, se così stabilito in base alle leggi dello Stato Membro di Origine, comunicare per iscritto all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo della sede legale dell'impresa di riassicurazione;
- b) l'indirizzo della succursale, che deve essere lo stesso del rappresentante generale;
- c) nominativo e poteri del rappresentante generale;
- d) il tipo di attività riassicurativa di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della Direttiva Solvibilità II, in cui rientrano le attività previste;
- e) un attestato indicante che l'impresa di riassicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli articoli da 100 a 129 della Direttiva Solvibilità II, secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

3.1.7.2 Le informazioni devono essere comunicate dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante entro un mese dalla data di ricevimento della notifica da parte dell'impresa di riassicurazione della propria intenzione di costituire una succursale nel territorio di un altro Stato Membro.

3.1.7.3 Qualsiasi proposta di modifica alle informazioni presentate in virtù del paragrafo 3.1.7.1 dovrà essere comunicata, nei limiti del possibile, dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante il prima possibile ed, in ogni caso, non oltre un mese dal ricevimento delle informazioni trasmesse dall'impresa di riassicurazione.

3.1.7.4 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve notificare, il prima possibile e, in ogni caso, prima della chiusura, all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante l'eventuale cessazione dell'attività a seguito della proposta di chiusura della succursale.

3.2 Avvio delle attività in regime di libera prestazione di servizi da parte di un'impresa di assicurazione

Artt. da 147 a 149 della Direttiva Solvibilità II

La struttura del paragrafo 3.2 è la stessa del paragrafo 3.1 (succursali); tuttavia è importante considerare che in base all'articolo 148, par. 4, della Direttiva Solvibilità II un'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività in regime di libera prestazione di servizi (Ips) a decorrere dalla data in cui è stata informata della comunicazione della notifica all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. Di conseguenza, in caso di Ips si presume che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (3.2.2) fornisca riscontro dopo l'avvio dell'attività in Ips da parte dell'impresa di assicurazione.

3.2.1 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante

Artt. 147-148 della Direttiva Solvibilità II

Il Capitolo 3.2.1 definisce le informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante nel cui territorio l'impresa di assicurazione intende operare in Ips, in particolare:

- a) il paragrafo 3.2.1.1 elenca le informazioni ai sensi degli articoli 147 e 148 della Direttiva Solvibilità II;
- b) il paragrafo 3.2.1.2 fornisce un elenco non esaustivo delle informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante affinché questa possa supportare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine nella supervisione delle attività esercitate dall'impresa di assicurazione in Ips;
- c) il paragrafo 3.2.1.3 fornisce un elenco delle informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve fornire all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante su base non sistematica al fine di consentire a quest'ultima di avere una profonda comprensione dell'attività in Ips e una maggiore consapevolezza ai fini della vigilanza su base continuativa.

3.2.1.1 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine non abbia motivi per rifiutare di comunicare la notifica presentata dall'impresa di

assicurazione all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, deve comunicare il seguente elenco di informazioni non esaustivo a quest'ultima (notifica):

- a) nome ed indirizzo della sede legale dell'impresa di assicurazione¹⁴;
- b) ove applicabile, la denominazione e l'indirizzo degli stabilimenti (diversi dalla sede legale dell'impresa di assicurazione), ubicati negli Stati Membri dai quali si intende fornire i servizi;
- c) i rami di assicurazione di cui agli allegati I e II alla Direttiva Solvibilità II, che l'impresa di assicurazione è autorizzata a esercitare;
- d) la natura dei rischi o degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato Membro Ospitante;
- e) qualora l'impresa di assicurazione intenda coprire i rischi classificati nel ramo 10 dell'allegato I, parte A della Direttiva Solvibilità II esclusa la responsabilità del vettore:
 - i. il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera h);
 - ii. una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato Membro Ospitante;
- f) qualora l'impresa intenda coprire i rischi del ramo tutela giudiziaria, l'opzione scelta tra quelle descritte nell'articolo 200 della Direttiva Solvibilità II;
- g) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli articoli 100 e 129 della Direttiva Solvibilità II, secondo lo schema di cui all'Allegato 1;

3.2.1.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve poter utilizzare le conoscenze delle Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in materia di specificità dei propri mercati e di esercizio dell'attività nei loro territori. Al fine di fornire un contesto adeguato per questo scambio di

¹⁴ Se disponibili dovranno essere indicati i riferimenti email della sede legale dall'impresa di assicurazione in modo da consentire all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 3.2.3.2 con mezzi elettronici.

informazioni (vedi il Capitolo 3.2.2 sulle informazioni richieste all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante) l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dovrà comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) il LEI dell'impresa che intende operare in Ips (o, qualora non disponibile, il codice di identificazione dell'impresa utilizzato sul mercato locale attribuito dall'Autorità di vigilanza);
- b) qualora l'impresa abbia chiaramente indicato la sua intenzione di operare esclusivamente (o quasi) nello Stato Membro Ospitante, l'identità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o sono responsabili per le funzioni fondamentali;
- c) se l'impresa appartiene a un gruppo transfrontaliero, il nome dell'Autorità di vigilanza del gruppo e la struttura del gruppo come riportata nell'allegato all'accordo di coordinamento, insieme all'ultima situazione di solvibilità di gruppo comunicata;
- d) qualsiasi informazione disponibile su soggetti locali terzi o collegati coinvolti nelle attività di sottoscrizione nello Stato Membro Ospitante¹⁵;
- e) l'identità della persona responsabile all'interno dell'impresa di assicurazione per la gestione dei reclami relativi alle attività in Ips;
- f) una descrizione dei relativi fondi di garanzia a favore degli assicurati nello Stato Membro d'Origine, laddove applicabile.

3.2.1.3 Qualora l'impresa intenda operare esclusivamente (o quasi) in un altro o altri Stati Membri del SEE in libera prestazione di servizi e fermo restando il principio di proporzionalità e di una vigilanza basata sul rischio, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve valutare la possibilità di comunicare informazioni aggiuntive per consentire all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di avere una più profonda comprensione dell'attività in Ips e una maggiore consapevolezza ai fini della vigilanza su base continuativa (vedi Parte IV). Qui di seguito sono riportati esempi di informazioni aggiuntive che potrebbero essere fornite dall'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante:

¹⁵ Tale informazione può essere tratta dalla revisione svolta dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine riguardo la notifica effettuata dall'impresa e dalla procedura di riesame in corso (SRP). Tale informazione può anche essere desunta dalla revisione dei requisiti di esternalizzazione stabiliti dalla Direttiva Solvibilità II, dalle sue misure di attuazione e dagli Orientamenti dell'EIOPA sul Sistema di Governance.

- a) una sintesi del sistema di governance dell'impresa, che includa il sistema di gestione dei rischi in essere;
- b) ogni informazione disponibile desunta dalle discussioni con l'impresa sulla sua strategia operativa e su come l'attività in Ips rientri in tale strategia.

3.2.1.4 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può chiedere informazioni ad hoc all'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine, oltre quelle specificate nei paragrafi 3.2.1.1 e 3.2.1.2 e stabilite nel 3.2.1.3¹⁶. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere commisurata al tipo di attività, rischio o impegno che l'impresa intende coprire nel territorio dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante. L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve indicare le ragioni sottostanti tale specifica richiesta. L'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine informa l'impresa di assicurazione della richiesta. Se l'impresa di assicurazione non è in grado di fornire le informazioni aggiuntive, l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine deve informare l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

3.2.1.5 Le informazioni devono essere comunicate dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante il prima possibile e, in ogni caso, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica completa da parte dell'impresa di assicurazione che intende operare in Ips nel territorio di un altro Stato Membro. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve accertarsi che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante abbia ricevuto la notifica completa. Appena ricevuta la comunicazione della notifica da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve accusarne ricevuta.

3.2.1.6 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine può, all'occorrenza, avere uno scambio informale di informazioni con l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante prima dell'invio della notifica completa. Ciò al fine di consentire uno scambio di informazioni prima dell'avvio formale dell'attività in Ips.

¹⁶ Ad esempio qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante nutra dubbi in merito alle precise condizioni in base alle quali sarà esercitata l'attività, in quali casi potrà chiedere all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine informazioni relative alle specifiche risorse che l'impresa di assicurazione intende utilizzare per commercializzare i propri prodotti nello Stato Ospitante

3.2.2 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine

3.2.2.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine:

- a) le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale¹⁷, l'attività deve essere esercitata nel territorio dello Stato Membro Ospitante o confermare che non siano state imposte condizioni. La comunicazione deve anche includere il link al sito internet nel quale sono pubblicate le norme di interesse generale;
- b) eventuali irregolarità note all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante su soggetti locali terzi o collegati coinvolti nelle attività di sottoscrizione nello Stato Membro Ospitante, su persone che ricoprono funzioni fondamentali nonché qualsiasi informazione rilevante emersa a seguito dell'analisi della notifica ricevuta dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine;
- c) se l'impresa di assicurazione o la sua impresa madre hanno tentato di stabilire un'impresa di assicurazione nello Stato Membro Ospitante. Nel caso in cui una richiesta di autorizzazione sia stata respinta, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve fornire ulteriori informazioni;
- d) se a un'impresa di assicurazione partecipata, ai sensi dell'articolo 212 della Direttiva Solvibilità II, dall'impresa o dalla sua impresa madre precedentemente stabilita nello Stato Membro Ospitante è stata revocata o ritirata l'autorizzazione e le ragioni alla base di tale decisione;
- e) una descrizione dei relativi fondi di garanzia a favore degli assicurati nello Stato Membro Ospitante applicabili all'attività in Ips.

3.2.2.2 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ritenga che le informazioni contenute nella notifica siano incomplete, dovrà immediatamente informare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dovrà specificare gli aspetti per i quali l'informativa è ritenuta incompleta e chiedere l'invio delle informazioni mancanti.

¹⁷ L'Autorità di vigilanza non è tenuta a fornire informazioni sulle norme di interesse generale non direttamente associate al settore dei servizi finanziari.

3.2.2.3 Tutte le informazioni di cui al presente Capitolo devono essere comunicate il prima possibile dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve accusare ricevuta di tutte le informazioni.

3.2.3 Informazioni che le Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e dello Stato Ospitante devono comunicare all'impresa di assicurazione

3.2.3.1 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'impresa di assicurazione

3.2.3.1.1 Al ricevimento di una notifica da parte di un'impresa di assicurazione, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine verifica la completezza e la correttezza delle informazioni fornite. Qualora le informazioni fornite fossero incomplete o inesatte, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine informa tempestivamente per iscritto l'impresa di assicurazione, indicando dove l'informazione è incompleta o inesatta.

3.2.3.1.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine informa l'impresa di assicurazione interessata dell'avvenuto invio della notifica allo Stato Ospitante (vedi 3.2.4).

3.2.3.1.3 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui all'articolo 148, paragrafo 1, della Direttiva Solvibilità II all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni.

3.2.3.2 Informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare all'impresa di assicurazione

L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve, prima possibile a seguito del ricevimento della notifica, comunicare per iscritto, alla sede dell'impresa di assicurazione le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, l'attività dovrà essere svolta nel territorio dello Stato Ospitante o comunicare che non sono state imposte condizioni.

3.2.4 Avvio dell'attività da parte dell'impresa di assicurazione

In conformità con l'articolo 148, paragrafo 4 della Direttiva Solvibilità II, l'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività in Ips non appena è stata informata dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine che la notifica prevista all'articolo 147 è stata comunicata all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

3.2.5 Modifica delle informazioni

3.2.5.1 In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità dell'articolo 147 della Direttiva Solvibilità II, l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine.

3.2.5.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare le informazioni all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante il prima possibile e, in ogni caso, non oltre un mese dal ricevimento delle informazioni da parte dell'impresa di assicurazione.

3.2.6 Cessazione delle attività

L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, qualora ne sia a conoscenza, l'eventuale cessazione dell'attività in regime di libera prestazione di servizi nello Stato Ospitante, il prima possibile e in ogni caso prima della cessazione delle attività. Tra le informazioni da comunicare rientrano il divieto di assunzione di nuovi affari, la risoluzione delle polizze in essere e la liquidazione dei sinistri ancora aperti.

3.3 Altre disposizioni comuni alle succursali e alla libera prestazione di servizi

3.3.1 Lingua, mezzi di comunicazione, punti di contatto ed elenchi

3.3.1.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Autorità di vigilanza in merito alle notifiche e alle modifiche alle attività transfrontaliere devono essere scritte in una lingua accettata dalle Autorità di vigilanza in conformità con il paragrafo 3.3.1.4 b), qualora le Autorità di vigilanza non abbiano concordato bilateralmente eventuali altre lingue da utilizzare per lo scambio. Le Autorità di vigilanza devono impegnarsi

ad essere il più flessibili possibile per quanto concerne le lingue in cui saranno accettate le notifiche.

3.3.1.2 Ciascuna Autorità di vigilanza dovrà trasmettere le informazioni richieste con mezzi elettronici (vedi punti di contatto di cui al paragrafo 3.3.1.4 a)) ove possibile e in un formato accettabile per le Autorità di vigilanza interessate. Le Autorità di vigilanza concordano eventuali requisiti applicabili (ad es. requisito della firma elettronica delle persone autorizzate) e la sicurezza della trasmissione dei dati.

3.3.1.3 Ciascuna Autorità di vigilanza deve istituire un punto di contatto o una casella e-mail generale per tutte le domande, richieste e problemi derivanti dalle notifiche e dalle modifiche alle attività transfrontaliere esercitate. Tale punto di contatto dovrà essere contattato per tutte le richieste di informazioni relative alle attività transfrontaliere al fine di evitare ritardi involontari.

3.3.1.4 Ciascuna Autorità di vigilanza deve tenere aggiornate le seguenti informazioni sull'extranet dell'EIOPA:

- a) recapiti del punto di contatto per tutte le domande, richieste e problemi derivanti dalle notifiche e dalle modifiche alle attività transfrontaliere esercitate, incluso nome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono. Il punto di contatto può essere una casella e-mail generale, alla quale inviare informazioni;
- b) la/e lingua/e in cui l'Autorità di vigilanza accetta i documenti relativi alla notifica delle attività transfrontaliere.

3.3.1.5 Le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante pubblicano nel loro sito internet un elenco di tutte le imprese di assicurazione che hanno comunicato l'intenzione di costituire una succursale od operare in Ips nel loro territorio non appena ne ricevono comunicazione da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine. Le informazioni devono essere costantemente aggiornate dall'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine.

3.3.1.6 Le Autorità di vigilanza mantengono un sistema di archiviazione dei dati che consente l'estrazione di informazioni sia su base individuale che aggregata. I dati archiviati includono almeno i seguenti:

- a) per l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine, i dati forniti ai sensi dei paragrafi 3.1.1.1 da a) a c), d) (i.), e) e f) e 3.2.1.1 da a) a f)

alle Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante e i dati ricevuti dalle Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ai sensi dei paragrafi 3.1.2.1 e 3.2.2.1;

- b) per l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, i dati ricevuti dalle Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine conformemente al punto a) e i dati inviati ai sensi dei paragrafi 3.1.2.1 e 3.2.2.1.

Le Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e quelle dello Stato Ospitante devono essere in grado di analizzare questi dati in modalità elettronica (ovvero essere in grado di estrarre un elenco di notifiche per ciascuno Stato Membro, per impresa di assicurazione e per periodo, sia su base individuale che aggregata). Il suddetto sistema di archiviazione dei dati si applica alle notifiche di nuove succursali e di attività in Ips.

Le Autorità di vigilanza si impegnano a cercare possibili soluzioni con la massima celerità per migliorare la raccolta dei dati sull'attività esistente sottoscritta in regime di stabilimento o di Ips al fine di arrivare alla completa archiviazione dei dati.

3.3.1.7 Ciascuna Autorità di vigilanza pubblica sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle norme d'interesse generale nelle rispettive giurisdizioni o comunica che non sono state imposte condizioni, nella propria lingua/e e/o in inglese.

3.3.1.8 Le Autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA i link alle pagine in cui sono pubblicate le norme d'interesse generale nei rispettivi siti della loro giurisdizione. L'EIOPA pubblica questi link nell'Area per il Pubblico del suo sito internet.

3.3.2 Presentazione delle condizioni di polizza all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (assicurazione malattia in alternativa al regime di previdenza sociale)

Art. 206 (1) della Direttiva Solvibilità II

3.3.2.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve informare le Autorità di vigilanza interessate in merito a richieste di contratti a copertura dei rischi rientranti nel ramo 2 dell'allegato I, parte A della Direttiva Solvibilità II, laddove questi contratti costituiscono parzialmente o integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale, e le condizioni generali e speciali di tali polizze devono essere comunicate all'Autorità di vigilanza dello

Stato Ospitante prima della loro applicazione. Tali informazioni dovranno essere aggiornate non appena vi siano emendamenti alla legislazione vigente o vengano introdotte nuove norme. Tali informazioni dovranno riportare un link al relativo sito internet dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

3.3.2.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine, che riceve le informazioni suddette, deve trasmetterle alle imprese di assicurazione che intendono stabilire una succursale od operare in Ips nello Stato Membro interessato. L'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine avvisa che tali contratti non possono essere conclusi prima che le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, nella/e lingua/e specificata/e dalla legislazione nazionale dello Stato Membro Ospitante.

3.3.2.3 Le Autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA il link ai siti internet dove sono elencati i rami e/o i prodotti assicurativi per i quali devono essere presentate le condizioni di polizza all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante. Le suddette informazioni devono essere costantemente aggiornate. L'EIOPA pubblica i relativi link nell'Area per il Pubblico del sito internet dell'EIOPA.

3.3.3 Rappresentante per la gestione dei sinistri (r.c. auto)

3.3.3.1 Per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di preferenza prima della notifica da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, le Autorità di vigilanza devono cooperare con l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine qualora quest'ultima effettui una verifica dell'affidabilità e della qualifica professionale del rappresentante previsto dall'articolo 152 della Direttiva Solvibilità II, compreso il rappresentante per la gestione dei sinistri designato conformemente all'Articolo 4 della Direttiva 2000/26/CE.

3.3.3.2 L'Autorità di vigilanza a cui è indirizzata la richiesta deve impegnarsi a fornire tempestivamente, nei limiti del possibile, le informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, oppure comunicare di non essere in possesso di tali informazioni.

PARTE IV - VIGILANZA SU BASE CONTINUATIVA

Artt. 29, 30, 33, 155 e 158 della Direttiva Solvibilità II

4.1 Cooperazione continuativa tra le Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (succursali e Ips)

4.1.1 Autorità di vigilanza dello Stato di Origine

4.1.1.1 La vigilanza finanziaria sulle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia cartolare che in loco, rientra nella competenza esclusiva dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine conformemente all'articolo 30 della Direttiva Solvibilità II. Essa include la vigilanza sull'attività esercitata attraverso succursali o nell'ambito della libera prestazione di servizi, fermi restando i poteri dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante sanciti dall'articolo 155 della Direttiva.

4.1.1.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine valuta se intensificare la propria collaborazione con le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante per capire, nel corso della procedura continua di riesame, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comprende pienamente i rischi a cui è, o potrebbe essere, esposta nel territorio degli Stati Ospitanti; e quali specifici sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno sono stati adottati, tenuto conto del principio di proporzionalità e del metodo di vigilanza basato sul rischio. Tenuto conto della conoscenza locale dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in materia di rischi attuali e potenziali, una particolare attenzione in termini di cooperazione andrà posta sulle seguenti aree di rischio:

- a) il sistema di governance inclusa la capacità dell'amministrazione della sede legale di comprendere le specificità del mercato transfrontaliero, i relativi strumenti di gestione dei rischi e i controlli interni in essere. Con riguardo al sistema di gestione dei rischi si dovrà prestare un'attenzione particolare ai rischi di sottoscrizione, tariffazione e riservazione;
- b) accordi di esternalizzazione e partner di distribuzione;
- c) gestione dei sinistri;
- d) conformità;
- e) tutela del consumatore.

4.1.1.3 Ove necessario, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine informa tempestivamente l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di eventuali risultati della procedura di riesame che riguardano rischi derivanti o

attinenti l'attività transfrontaliera. Inoltre, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve fornire informazioni nei casi in cui l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante abbia già manifestato preoccupazioni.

4.1.1.4 Al fine di consentire e agevolare l'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine fornisce tempestivamente alla/e Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante le seguenti informazioni:

- a) modifiche sulla verifica dell'adeguatezza degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate, nonché alla valutazione della professionalità e dell'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, collegati ad altri Stati Membri, in conformità con il Capitolo 2.4;
- b) informazioni di dettaglio sul deterioramento delle condizioni finanziarie e su casi di mancato rispetto delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità ("SCR") e del requisito patrimoniale minimo ("MCR") e misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 137, 138, 139 e 141 della Direttiva Solvibilità II;
- c) qualsiasi procedimento avviato nei confronti delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, ovvero degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate;
- d) azioni legali nei confronti degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate nonché di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali;
- e) in caso di cessazione delle attività (in regime di stabilimento o di lps), informazioni di dettaglio su come sono gestite le polizze transfrontaliere a copertura di rischi o impegni ubicati nel territorio dello Stato Membro Ospitante (vedi 3.1.6, 3.1.7.4 e 3.2.6);
- f) Informazioni fornite a seguito delle richieste di indagine da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ai sensi del paragrafo 4.1.2.7 ed eventuali misure prese in base ai paragrafi 4.1.1.5 e 4.1.2.13¹⁸.

4.1.1.5 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine venga informata della mancata adozione di provvedimenti da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per ottemperare alle disposizioni di legge ad essa applicabili nello Stato Ospitante, adotta senza indugio tutte le opportune misure affinché l'impresa di assicurazione ponga fine a tale

¹⁸ Se l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine non è in grado di rispondere entro i tempi indicati nella richiesta, informa l'altra Autorità di vigilanza del termine entro cui fornirà riscontro. Se l'informazione non è disponibile, lo comunica all'altra Autorità di vigilanza.

situazione irregolare. L'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine deve informare l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante delle misure che essa stessa e l'impresa di assicurazione hanno adottato. Eventuali scostamenti dalle misure proposte dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dovranno essere debitamente spiegati a quest'ultima.

4.1.1.6 Qualora ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva Solvibilità II l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine decida di condurre un'ispezione in loco presso una succursale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ubicata in un altro Stato Membro, dovrà informare anticipatamente l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, di preferenza 4 settimane prima della data dell'ispezione in loco, indicando:

- il nome e la qualifica delle persone responsabili dell'ispezione;
- le date pianificate per l'ispezione;
- il/i motivo/i dell'ispezione; e
- il programma ispettivo.

4.1.1.7 Le ispezioni in loco presso le succursali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione permettono alle Autorità di vigilanza di valutare la situazione di ciascuna succursale e la qualità delle sue attività. A tal fine, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di mettere a disposizione, localmente, qualsiasi documento, libro, registro, contratto, attestato di rischio, documentazione contabile, ecc. che dovesse risultare necessario, nonché personale qualificato per fornire le informazioni richieste.

4.1.1.8 Il paragrafo 4.1.1.6 non limita i poteri dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine di ampliare le proprie ispezioni al di là del programma originario. In questo caso, l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine informa l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dell'estensione.

4.1.1.9 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può prendere parte all'ispezione in loco in conformità con l'articolo 33 della Direttiva Solvibilità II. Ove decida di avvalersi di tale facoltà, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dovrà essere immediatamente informata dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante che dovrà comunicare il nome e la qualifica delle persone che prenderanno parte all'ispezione. Conformemente all'articolo 21(1) del Regolamento (UE) N. 1094/2010, l'EIOPA può prendere parte alle ispezioni in loco qualora siano condotte congiuntamente da due o più Autorità di vigilanza.

4.1.1.10 Una volta conclusa l'ispezione in loco, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicarne l'esito all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, unitamente a qualsiasi eventuale seguito possa derivarne.

4.1.1.11 Se, su espressa richiesta dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante conduce da sola un'ispezione in loco per conto dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, quest'ultima dovrà mettere a disposizione delle persone incaricate di condurre tale ispezione qualsivoglia rendiconto, documento ed informazione che potrebbe essere loro necessario per l'espletamento del loro incarico.

4.1.2 Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante

4.1.2.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, conformemente all'articolo 30, par. (3) della Direttiva Solvibilità II, informa l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine qualora abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbero compromettere la solidità finanziaria della stessa. Qui di seguito sono riportati degli esempi di informazioni che l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare senza indugio all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine:

- a) situazioni che possono influenzare la valutazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'adeguatezza degli azionisti e dei soci detentori di partecipazioni qualificate, nonché la valutazione della professionalità e dell'onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa o ricoprono altre funzioni fondamentali, in conformità con il Capitolo 2.4;
- b) le vulnerabilità emerse durante il monitoraggio sul rispetto delle norme di legge dello Stato Ospitante (4.1.2.2 e 4.1.2.4);
- c) le vulnerabilità emerse a seguito della vigilanza sulla condotta di mercato;
- d) potenziali irregolarità inclusi i casi in cui l'impresa esercita un'attività per la quale non è stata data comunicazione o è in violazione delle norme di legge in vigore nello Stato Membro Ospitante (4.1.2.11);
- e) la mancanza di azione da parte delle imprese e misure di vigilanza proposte (4.1.2.12);
- f) misure adottate dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante (4.1.2.14);
- g) altre sviluppi sfavorevoli come incrementi significativi nei reclami degli assicurati o nell'oggetto dei reclami, modifiche negli standard di condotta di mercato, pratiche commerciali insoddisfacenti e qualsiasi altra questione che possa significativamente influenzare la valutazione dell'impresa da parte dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine.

4.1.2.2 Al fine di verificare l'ottemperanza con le norme di legge dello Stato Membro Ospitante applicabili anche alle attività transfrontaliere, le

imprese di assicurazione o di riassicurazione operanti tramite una succursale o in Ips sono tenute a comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante eventuali documenti la cui presentazione sarebbe stata obbligatoria per le imprese aventi sede legale in quello Stato Ospitante.

4.1.2.3 Il rifiuto di presentare tali documenti sarà considerato come un'irregolarità ai sensi dell'articolo 155 della Direttiva Solvibilità II.

4.1.2.4 Qualora al fine di verificare l'ottemperanza con le norme di legge applicabili nello Stato Membro Ospitante si ritiene necessario condurre un'ispezione in loco presso una succursale o un fornitore di servizi esternalizzati (ad es. un rappresentante generale) nel caso in cui l'attività sia esercitata in Ips, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può svolgere tale ispezione di propria iniziativa.

4.1.2.5 In caso di ispezioni di cui al paragrafo 4.1.2.4, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante informa tempestivamente l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine della propria decisione, di preferenza 4 settimane prima della data dell'ispezione in loco, indicando

- il nome e la qualifica delle persone responsabili dell'ispezione;
- le date pianificate per l'ispezione;
- il/i motivo/i dell'ispezione; e
- il programma proposto.

4.1.2.6 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine può prendere parte all'ispezione in loco. Ove decida di avvalersi di tale facoltà, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dovrà essere immediatamente informata dall'altra Autorità di vigilanza che dovrà comunicare il nome e la qualifica delle persone che prenderanno parte all'ispezione. L'EIOPA può prendere parte alle ispezioni in loco qualora siano condotte congiuntamente da due o più Autorità di vigilanza.

4.1.2.7 Qualora, al fine di verificare l'ottemperanza con le norme di legge applicabili a una succursale o alle attività svolte in Ips nel proprio territorio, si ritiene necessario condurre un'ispezione in loco presso la sede legale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ne informa l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine può svolgere l'ispezione e l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può parteciparvi.

4.1.2.8 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine incontrasse difficoltà nell'esercitare il proprio diritto di svolgere un'ispezione in loco presso la succursale nello Stato Membro Ospitante o qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante incontrasse difficoltà nell'esercitare il proprio diritto

a partecipare a un'ispezione in loco presso tale succursale, le Autorità di vigilanza possono deferire la questione alla mediazione dell'EIOPA.

4.1.2.9 L'Autorità di vigilanza che conduce l'ispezione informa l'altra Autorità di vigilanza delle osservazioni emerse.

4.1.2.10 Se l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante constata che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha una succursale od opera in regime di Ips non rispetta le norme di legge applicabili in tale Stato Ospitante, essa invita l'impresa di assicurazione o di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare.

4.1.2.11 L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve comunicare per iscritto alla sede legale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione il tipo di violazione rilevata e i provvedimenti da adottare. Copia di tale comunicazione deve inoltre essere inviata all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. Qualora l'attività sia esercitata da una succursale, una copia di tale comunicazione deve inoltre essere inviata anche al rappresentante generale della succursale.

4.1.2.12 Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non ottempera all'invito, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante ne informa l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e trasmette a quest'ultima tutte le informazioni rilevanti, inclusa una valutazione della situazione e le misure di vigilanza proposte. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve accusare ricevuta di tali informazioni.

4.1.2.13 Se, nonostante le misure adottate dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine o poiché in tale Stato Membro dette misure risultano inadeguate o carenti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato Ospitante, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può:

- a) dopo averne informato l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di stipulare nuovi contratti di (ri)assicurazione sul territorio dello Stato Membro Ospitante;
- b) deferire la questione alla mediazione vincolante dell'EIOPA.

4.1.2.14 In deroga alla procedura sopra descritta, l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante può prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le irregolarità commesse sul proprio territorio. In tal caso, ne informa immediatamente l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine. Tali misure dovranno essere notificate per iscritto simultaneamente alla sede legale dell'impresa ed eventualmente alla succursale di cui trattasi. In

particolare, esse possono includere il divieto di assunzione di nuovi affari sul territorio dello Stato Membro interessato, oppure eventuali altre misure previste dalla legislazione nazionale. Le motivazioni per l'applicazione di tali misure devono essere spiegate nella comunicazione. La comunicazione può essere redatta nella lingua dello Stato Ospitante.

4.1.3 Collegio delle Autorità di vigilanza e altre specifiche piattaforme di coordinamento

4.1.3.1 Caso in cui esiste un collegio delle Autorità di vigilanza

4.1.3.1.1 Di propria iniziativa o su richiesta motivata dell'Autorità responsabile della vigilanza sulla succursale, qualora la succursale soddisfi almeno una delle condizioni di cui ai punti (a) o (b) dell'articolo 354 par. (1) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione¹⁹ ("Regolamento delegato"), l'Autorità di vigilanza del gruppo invita detta Autorità a partecipare a qualsiasi attività rilevante del collegio delle Autorità di vigilanza.

4.1.3.1.2 Laddove opportuno, l'Autorità di vigilanza del gruppo valuta se invitare le Autorità di vigilanza degli Stati Ospitanti in cui l'impresa opera in lps a riunioni specifiche nelle quali si discute dell'attività svolta in regime di lps.

4.1.3.1.3 Le richieste di partecipare alle riunioni del collegio delle Autorità di vigilanza possono provenire dall'Autorità di vigilanza del gruppo, da un membro o partecipante del collegio o dall'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in cui l'impresa opera in lps. Tali richieste saranno valutate dall'Autorità di vigilanza del gruppo.

4.1.3.2 Caso in cui non esiste un collegio delle Autorità di vigilanza

4.1.3.2.1 In mancanza di un collegio delle Autorità di vigilanza, le Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e quelle dello Stato Ospitante valutano di concordare forme di cooperazione privilegiate al fine di monitorare in modo efficiente l'attività svolta nello Stato Membro Ospitante attraverso una succursale o in lps:

a) qualora una succursale detenga, o l'attività in lps rappresenti, una quota significativa, ai sensi dell'articolo 354 del Regolamento delegato, del mercato assicurativo dello Stato Membro Ospitante;

¹⁹ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/35 DELLA COMMISSIONE, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12, 17.12.2009, p.1)

b) qualora una parte significativa dell'attività complessiva dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 354 del Regolamento delegato, viene svolta in regime di stabilimento o di lps nello Stato Membro Ospitante.

4.1.3.2.2 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e quella dello Stato Ospitante non dovrà impedire rispettivamente:

a) all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di avvalersi delle conoscenze dell'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine sulla situazione prudenziale dell'impresa al fine di garantire un'efficace vigilanza e un'adeguata tutela degli assicurati;

b) all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine di utilizzare le conoscenze dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante in materia di mercato e rischi locali al fine di garantire un'efficace vigilanza e un'adeguata tutela degli assicurati.

4.1.3.2.3 Qualora una succursale detenga, o l'attività in lps rappresenti, una quota significativa, ai sensi dell'articolo 354 del Regolamento delegato, del mercato assicurativo dello Stato Membro Ospitante e tenuto conto della natura dei rischi e degli impegni e del volume di affari sottoscritto, le Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e quelle dello Stato Ospitante valutano di costituire una piattaforma permanente di coordinamento. Questa sarà basata su un accordo che stabilisce regole di cooperazione e di coordinamento. Tali accordi di cooperazione e coordinamento dovranno includere almeno:

a) incontri regolari e teleconferenze con la partecipazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e di tutte le Autorità di vigilanza rilevanti dello Stato Ospitante;

b) scambio regolare di informazioni come segue:

i. l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine fornisce all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante le conclusioni emerse a seguito del SRP svolto a livello dell'impresa, incluse le informazioni sulla solidità finanziaria e l'andamento dell'impresa;

ii. l'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine fornisce all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante informazioni sull'andamento della succursale;

iii. le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante forniscono informazioni sui mercati locali, i loro sviluppi e la situazione della concorrenza nonché sull'andamento dell'industria;

- c) ove del caso, incontri dell'Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante con i rappresentanti dell'impresa;
- d) ripartizione e delega dei compiti tra le Autorità di vigilanza dello Stato d'Origine e quelle dello Stato Ospitante.

4.2 Trasferimenti di portafoglio

4.2.1 Trasferimento del portafoglio di contratti delle imprese di assicurazione

Art. 39 della Direttiva Solvibilità II

4.2.1.1 Prima che un'impresa di assicurazione sia autorizzata in base alle condizioni previste dal diritto nazionale a trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio di contratti a un'impresa di assicurazione cessionaria stabilita all'interno del SEE, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cedente deve

- a) consultare l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante della succursale il cui portafoglio deve essere trasferito; e
- b) ottenere il consenso della/e Autorità di vigilanza dello/degli Stato/i Membri in cui sono stati conclusi i contratti, incluso il consenso dell'Autorità di vigilanza dello Stato Membro della succursale, in caso di rischi o impegni in tale Stato.

4.2.1.2 Questi pareri e consensi devono essere espressi il prima possibile e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante, su richiesta, deve accusarne ricevuta²⁰. Trascorso tale termine senza che sia stata fornita alcuna risposta, il silenzio sarà interpretato come parere favorevole o consenso tacito.

4.2.1.3 Nel caso in cui la sede legale dell'impresa di assicurazione cessionaria e quella dell'impresa di assicurazione cedente non siano ubicate nello stesso Stato Membro, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cedente deve anche farsi rilasciare un certificato di solvibilità dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cessionaria, attestante che l'impresa di assicurazione cessionaria copre il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 100 della Direttiva Solvibilità II,

²⁰ La prova dell'avvenuta ricezione può assumere la forma di una comunicazione tra le Autorità di vigilanza durante il consueto svolgimento della procedura di trasferimento del portafoglio.

tenuto conto del trasferimento. Tale certificato deve essere rilasciato il prima possibile e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

4.2.1.4 Al fine di agevolare l'insieme di tali misure, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cedente deve fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cessionaria:
 - i. il progetto o l'accordo di trasferimento e, se non vi sono menzionati, i nomi e gli indirizzi dell'impresa di assicurazione cedente e dell'impresa di assicurazione cessionaria, i rami di assicurazione ed le informazioni di dettaglio sulla natura dei rischi o degli impegni da trasferire;
 - ii. il volume delle riserve tecniche nette e lorde, stabilito sulla base dei contratti da trasferire;
 - iii. il volume dei premi contabilizzati netti e lordi;
 - iv. il volume dell'onere dei sinistri netti e lordi nel ramo danni;
 - v. il dettaglio degli attivi trasferiti;
 - vi. il dettaglio delle garanzie fornite dall'impresa di assicurazione cedente o da un terzo (per esempio un'impresa di riassicurazione) per far fronte al rischio di deterioramento delle riserve corrispondenti alle attività trasferite; e
 - vii. il/i nome/i dello stato o degli stati dei rischi o degli impegni.
- b) all'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante della succursale il cui portafoglio deve essere trasferito:
 - i. il progetto o l'accordo di trasferimento e, se non vi sono menzionati, i nomi e gli indirizzi dell'impresa di assicurazione cedente e dell'impresa di assicurazione cessionaria, nonché la portata dell'operazione (trasferimento totale o parziale del portafoglio della succursale);
 - ii. le modalità di liquidazione dei sinistri in caso di chiusura della succursale a seguito del trasferimento.
- c) all'Autorità di vigilanza dello Stato Membro dei rischi o degli impegni:
 - i. il progetto o l'accordo di trasferimento e, se non vi sono menzionati, i nomi e gli indirizzi dell'impresa di assicurazione cedente e dell'impresa di assicurazione cessionaria.

4.2.1.5 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cessionaria nutra seri dubbi in merito al buon andamento futuro di tale impresa di assicurazione, dovrà immediatamente informare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cedente in merito a tali dubbi, in ogni caso entro tre mesi da quando è stata consultata.

4.2.1.6 Nel caso in cui l'impresa di assicurazione cessionaria:

- a) non abbia in precedenza svolto attività di assicurazione diretta e deve quindi ottenere l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine o un'estensione della sua autorizzazione; e/o
- b) intenda coprire rischi o impegni tramite una succursale che deve ancora essere costituita o intenda ottenere un'estensione delle attività che è autorizzata ad esercitare nello Stato della succursale; e/o
- c) intenda coprire rischi o impegni in libera prestazione di servizi, diversamente da come operava in precedenza;

le Autorità di vigilanza interessate devono collaborare al fine di garantire, per quanto possibile, che le loro rispettive funzioni possano essere svolte simultaneamente, di modo che il trasferimento abbia luogo in un termine ragionevole.

4.2.1.7 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cedente deve comunicare la propria decisione all'Autorità di vigilanza dello Stato o degli Stati in cui sono stati conclusi i contratti e alle altre autorità che sono state consultate.

4.2.1.8 Le Autorità di vigilanza degli Stati Membri dei rischi o degli impegni devono collaborare con l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di assicurazione cedente o dell'impresa di assicurazione cessionaria oppure con le stesse imprese di assicurazione cessionaria e cedente, al momento di dare pubblicità del trasferimento, conformemente alla legge applicabile negli Stati Membri dei rischi o degli impegni. Le Autorità di vigilanza devono tenersi reciprocamente informate in merito alle modalità di pubblicità del trasferimento del portafoglio previste dal diritto nazionale.

4.2.1.9 In caso di fusione di imprese di assicurazione o di riassicurazione, le Autorità di vigilanza devono consultarsi a vicenda secondo la procedura contemplata per i trasferimenti di portafoglio e tenersi reciprocamente informate sulle conseguenze legali della fusione, in particolare sulla validità delle notifiche relative all'attività transfrontaliera.

4.2.1.10 L'autorizzazione di un trasferimento ai sensi del presente Capitolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito. Le Autorità di vigilanza devono tenersi reciprocamente informate dei casi in cui e dei termini entro i quali possono essere risolti i contratti in base alle disposizioni del rispettivo diritto nazionale.

4.2.1.11 I paragrafi da 4.2.1.1 a 4.2.1.10 si applicano all'attività riassicurativa delle imprese di assicurazione.

4.2.2 Trasferimento del portafoglio di contratti delle imprese di riassicurazione

Art. 39 della direttiva Solvibilità II

4.2.2.1 Prima che un trasferimento di portafoglio sia autorizzato, nel caso in cui la sede legale dell'impresa di riassicurazione cedente e quella dell'impresa cessionaria non siano ubicate nello stesso Stato Membro, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di riassicurazione cedente deve farsi rilasciare un certificato di solvibilità dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa cessionaria, attestante che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cessionaria copre il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 100 della Direttiva Solvibilità II, tenuto conto del trasferimento. Il certificato di solvibilità deve, ove possibile, essere rilasciato entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

4.2.2.2 Le Autorità di vigilanza interessate dal trasferimento del portafoglio di contratti devono collaborare al fine di garantire, per quanto possibile, che le loro rispettive funzioni possano essere svolte simultaneamente, di modo che il trasferimento abbia luogo in un termine ragionevole.

4.2.2.3 Al fine di agevolare l'insieme di tali misure, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di riassicurazione cedente deve, ove possibile, fornire almeno le seguenti informazioni all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa cessionaria, entro mesi dalla data di ricevimento della richiesta:

- a) il progetto o l'accordo di trasferimento definitivo e, se non vi sono menzionati, i nomi e gli indirizzi dell'impresa di riassicurazione cedente e dell'impresa cessionaria, e il tipo di attività riassicurativa di cui all'articolo 15, paragrafo 5 della Direttiva Solvibilità II;
- b) il volume delle riserve tecniche nette e lorde, stabilito sulla base dei contratti da trasferire;
- c) il volume dei premi contabilizzati netti e lordi;

- d) il volume dell'onere dei sinistri netti e lordi nella riassicurazione danni;
- e) il dettaglio degli attivi trasferiti;
- f) il dettaglio delle garanzie fornite dall'impresa di riassicurazione cedente o da un terzo per far fronte al rischio di deterioramento delle riserve corrispondenti alle attività trasferite, ove del caso.

4.2.2.4 Qualora l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa cessionaria nutra seri dubbi in merito al buon andamento futuro di tale impresa cessionaria, dovrà immediatamente informare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine dell'impresa di riassicurazione cedente in merito a tali dubbi, in ogni caso entro tre mesi da quando è stata consultata.

4.2.2.5 Nel caso in cui l'impresa cessionaria:

- a) non abbia in precedenza svolto attività di riassicurazione e deve quindi ottenere l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine o un'estensione della sua autorizzazione; e/o
- b) intenda coprire rischi o impegni tramite una succursale che deve ancora essere costituita o intenda ottenere un'estensione delle attività che è autorizzata ad esercitare nello Stato Membro della succursale;

le Autorità di vigilanza interessate devono collaborare al fine di garantire, per quanto possibile, che le loro rispettive funzioni possano essere svolte simultaneamente, di modo che il trasferimento abbia luogo in un termine ragionevole.

4.2.2.6 In caso di fusione di imprese di riassicurazione, le Autorità di vigilanza devono consultarsi a vicenda secondo la procedura contemplata per i trasferimenti di portafoglio.

4.2.3 Trasferimento del portafoglio di contratti delle succursali assicurative di Stati Terzi

Art. 164 della Direttiva Solvibilità II

4.2.3.1 Alle condizioni previste dal diritto nazionale, l'Autorità di vigilanza autorizza il trasferimento del portafoglio di contratti da una succursale di un paese terzo stabilita nel proprio territorio ('Cedente') ad un cessionario stabilito nello Stato Membro del SEE ('Cessionario'), alle seguenti condizioni:

- a) le Autorità di vigilanza dello Stato di Origine del Cessionario attestano che quest'ultimo dispone della solvibilità necessaria;

- b) se il Cessionario è una succursale di un paese terzo stabilita nello Stato Membro del Cedente, l'Autorità responsabile per la vigilanza sulla solvibilità globale attesta che il Cessionario dispone della solvibilità necessaria, tenuto conto del trasferimento;
- c) se il Cessionario è una succursale di un paese terzo stabilita in uno Stato Membro diverso da quello del Cedente e laddove tale succursale sia autorizzata nel paese di stabilimento del Cedente, le Autorità di vigilanza del paese di stabilimento del Cessionario o quelle responsabili per la vigilanza sulla sua solvibilità devono attestare che il Cessionario dispone della solvibilità necessaria, tenuto conto del trasferimento;
- d) le Autorità di vigilanza dello Stato Membro di stabilimento del Cessionario devono attestare che la legislazione di tale Stato Membro prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato Membro in questione è d'accordo sul trasferimento;
- e) le Autorità di vigilanza dello Stato Membro dei rischi e quelle dello Stato Membro degli impegni comunicano il loro accordo entro tre mesi dalla richiesta di parere all'Autorità competente dello Stato di Origine dell'impresa cedente. Se le Autorità di vigilanza non rispondono entro il termine di tre mesi, il consenso si presumerà dato.

4.3 Misure di vigilanza

4.3.1 Restrizione o divieto della libera disponibilità degli attivi

Artt. 137, 138, 139, 140 della Direttiva Solvibilità II

4.3.1.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve stabilire se adottare eventuali misure di restrizione o divieto della libera disponibilità degli attivi di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante della propria intenzione di applicare tali misure. Ove sia necessario agire immediatamente, la notifica può essere simultanea all'adozione della misura.

4.3.1.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare per iscritto le Autorità di vigilanza degli Stati Membri in cui sono situati gli attivi che devono formare oggetto di restrizione o divieto della disponibilità.

4.3.1.3 Nei limiti delle loro possibilità, le Autorità di vigilanza degli Stati Membri interessati devono verificare l'esistenza o la localizzazione di taluni attivi precedentemente individuati dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, sulla base dei dati che quest'ultima avrà fornito, e su sua richiesta.

4.3.1.4 L'Autorità di vigilanza a cui è stata presentata la richiesta deve restringere o vietare la disponibilità degli attivi e informare l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine in merito alle misure adottate. Inoltre, deve impegnarsi a prestare tutta l'assistenza richiesta dall'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine.

4.3.2 Piano di risanamento

Artt. 138, 141, 142 della Direttiva Solvibilità II

4.3.2.1 Nei casi in cui un'impresa presenti un piano di risanamento all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, quest'ultima avrà la responsabilità di approvare e vigilare sull'attuazione di tale piano.

4.3.2.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante di aver richiesto all'impresa di presentare un piano di risanamento. Informa inoltre l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante sui provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 138 par. (3) della Direttiva Solvibilità II per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, unitamente a qualsiasi informazione ritenuta adeguata alle circostanze, su richiesta dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

4.3.2.3 Se le Autorità di vigilanza di più Stati Membri ritengono che nei loro mercati si stia verificando una situazione eccezionalmente avversa, come previsto nel secondo sottoparagrafo dell'articolo 138 par. (4) della Direttiva Solvibilità II, che interessa o potrebbe interessare le imprese nei loro mercati, le suddette Autorità di vigilanza condividono le informazioni e, ove del caso, collaborano affinché venga presentata²¹ una richiesta congiunta all'EIOPA che dichiari l'esistenza di tale situazione eccezionale nei rispettivi mercati.

4.3.3 Piano di finanziamento a breve termine

Artt. 139, 141, 142 della Direttiva Solvibilità II

4.3.3.1 Nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine

²¹ Ai sensi del paragrafo 24 delle Procedure di dichiarazione di una situazione eccezionalmente avversa ai fini dell'articolo 138 di Solvibilità II (Estensione del periodo previsto per il piano di risanamento) (EIOPA-BoS-16/158-rev1 8 agosto 2016).

all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, quest'ultima avrà la responsabilità di approvare e vigilare sull'attuazione di tale piano.

4.3.3.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine informa l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante della presentazione di un piano di finanziamento a breve termine da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Informa inoltre l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante dei provvedimenti per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale minimo, nonché ogni informazione ritenuta adeguata alle circostanze, su richiesta dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

4.3.4 Revoca o decadenza dell'autorizzazione

Art. 144 della Direttiva Solvibilità II

4.3.4.1 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine assume da sola la responsabilità di porre fine all'attività di un'impresa. Ciò lascia impregiudicate le competenze dell'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante.

4.3.4.2 Fatte salve particolari circostanze e prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione per uno, alcuni o tutti i rami per i quali l'impresa è autorizzata, l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve informare della sua intenzione le Autorità di vigilanza di tutti gli Stati Ospitanti interessati.

4.3.4.3 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare la decisione di revoca o la decadenza dell'autorizzazione alle Autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati Membri in cui l'impresa ha esercitato l'attività in regime di stabilimento o in lps e deve aggiornare il proprio sito internet di conseguenza.

4.3.4.4 Le Autorità di vigilanza devono, nel corso di tutta la procedura di revoca o decadenza dell'autorizzazione, collaborare in buona fede e nel mutuo riconoscimento delle competenze di ciascuna Autorità di vigilanza.

4.3.4.5 Le Autorità di vigilanza devono agire congiuntamente ed in maniera collaborativa, in modo da garantire una risposta coordinata alle conseguenze della revoca o della decadenza dell'autorizzazione.

4.3.5 Applicazione delle misure di risanamento e delle procedure di liquidazione di un'impresa di assicurazione

Artt. 269, 270, 273, 296 della Direttiva Solvibilità II

4.3.5.1 La decisione relativa all'applicazione di misure di risanamento o all'apertura di una procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato Membro d'Origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato Membro in cui è stata aperta la procedura.

4.3.5.2 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine assume da sola la responsabilità di risanare o porre fine all'attività di un'impresa di assicurazione o riassicurazione.

4.3.5.3 L'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine deve comunicare, con la massima celerità, possibilmente prima della loro adozione, o altrimenti subito dopo, la decisione in merito a provvedimenti di liquidazione o di risanamento a tutte le altre Autorità di vigilanza. Tale comunicazione deve includere i possibili effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.

4.3.5.4 Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente la sede legale fuori del SEE abbia succursali stabilite in più di uno Stato Membro, ciascuna succursale forma oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda l'applicazione del Titolo IV della Direttiva Solvibilità II (Risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione).

4.3.5.5 Le Autorità di vigilanza dei relativi Stati membri si adoperano per coordinare le loro azioni.

<p style="text-align: center;">PARTE V SCAMBIO REGOLARE DI DATI QUANTITATIVI</p>
--

5. Scambio di informazioni quantitative tra l’Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e quella dello Stato Ospitante

Art. 159 della Direttiva Solvibilità II

5.1 Le seguenti informazioni, tratte dai modelli quantitativi per la segnalazione (“QRTs”) ai sensi di Solvibilità II, dovranno provenire dall’archivio centrale EIOPA ed essere rese disponibili dalle imprese a ciascuna Autorità di vigilanza interessata dello Stato Ospitante attraverso l’HUB dell’EIOPA²² in base al calendario stabilito per questo strumento:

- a) premi contabilizzati per ramo aziendale (“LoB”), suddivisi per:
 - i. affari assunti nel paese Ospitante attraverso una succursale ivi stabilita;
 - ii. affari assunti in lps a partire da una succursale stabilita nel paese Ospitante;
 - iii. affari assunti in lps nel paese Ospitante da un’impresa o da una succursale del SEE.
- b) oneri per sinistri e provvigioni per ramo aziendale, ripartiti tra a) i. e ii.;
- c) frequenza dei sinistri del ramo RC Auto (esclusa la responsabilità del vettore), ripartiti tra a) i. e ii.;
- d) costo medio dei sinistri del ramo RC Auto (esclusa la responsabilità del vettore), ripartiti tra a) i. e ii.

Tali informazioni sono tratte dai modelli S.04.01 e S.04.02, e sono comunicate dalle imprese su base annua.

5.2 Le Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante possono richiedere all’Autorità di vigilanza dello Stato di Origine se le informazioni per

²² L’HUB dell’EIOPA è un sistema di trasferimento tecnico di file messo a punto per raccogliere le richieste delle autorità competenti.

l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante siano incluse nei modelli S.05.02, S.12.02 e S.17.02 trasmessi dall'impresa all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine, e chiedere che vengano rese disponibili attraverso l'HUB dell'EIOPA informazioni specifiche tratte da tali modelli nonché le informazioni indicate al paragrafo 5.1.

5.3 I paragrafi di cui sopra non impediscono alle Autorità di vigilanza di scambiare dati con un maggiore livello di dettaglio, una maggiore frequenza o su richiesta.

PARTE VI - GESTIONE DEI RECLAMI DEGLI ASSICURATI

6.1 Sistemi di gestione dei reclami negli Stati Membri

Artt. 183 e 185 della Direttiva Solvibilità II

- 6.1.1 Nell'ambito dello sviluppo del mercato unico delle assicurazioni, è importante che tutti i reclami che le Autorità di vigilanza ricevono dagli assicurati²³ siano gestiti dall'organo di gestione dei reclami competente, a prescindere dal fatto che il reclamo coinvolga assicurati ed assicuratori di Stati Membri diversi.
- 6.1.2 L'impresa di assicurazione informa l'assicurato delle disposizioni relative alla gestione dei reclami degli assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per l'assicurato di promuovere un'azione giudiziaria.
- 6.1.3 Le modalità organizzative per la gestione dei reclami ricevuti dalle Autorità di vigilanza²⁴ nell'ambito di una giurisdizione sono a discrezione di ciascuna giurisdizione e pertanto non sono soggette alla presente Decisione. I sistemi di gestione dei reclami negli Stati Membri sono molto vari. In alcuni Stati Membri, i reclami sono gestiti dalle Autorità di vigilanza, mentre altri hanno sviluppato servizi Ombudsman o altri sistemi o, ancora, applicano una combinazione di entrambi. Le modalità di funzionamento di questi sistemi variano notevolmente tra gli Stati Membri.
- 6.1.4 Ove i reclami abbiano una componente transfrontaliera, è importante per i singoli assicurati e, in generale, per garantire la fiducia dei consumatori che le differenze nei sistemi di gestione dei reclami non impediscano agli stessi di essere indirizzati agli organi competenti e quindi da essi gestiti.
- 6.1.5 Le procedure indicate nella presente Decisione sono volte ad agevolare il processo di identificazione del rispettivo organo incaricato della gestione dei reclami e ad assicurare che i reclami presentati ad

²³ Il termine 'assicurato' deve essere interpretato in senso lato, ad includere tutti coloro che presentano un reclamo attinente alle assicurazioni.

²⁴ La presente Decisione ha per oggetto i reclami ricevuti dalle Autorità di vigilanza, e non riguarda i reclami dei consumatori ricevuti dalle imprese o dagli intermediari, che sono invece coperti dalle relative linee guida EIOPA.

un'Autorità di vigilanza siano indirizzati e trasmessi all'organo competente per l'esame di quel reclamo.

6.1.6 E' noto che la Commissione ha istituito una rete (FIN-NET)²⁵ volta ad agevolare la risoluzione stragiudiziale dei reclami presentati dai consumatori nei casi in cui il fornitore dei servizi sia stabilito in uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro in cui risiede il consumatore. Nulla di quanto contemplato nella presente Decisione deve essere inteso in modo da interferire con l'accordo o con la procedura prevista in ambito FIN-NET.

6.2 Procedure di gestione dei reclami

6.2.1 Un reclamo deve essere valutato dall'Autorità di vigilanza che inizialmente lo riceve, al fine di stabilire quale organo è competente per il suo esame. Ove possibile, l'Autorità di vigilanza deve mettere al corrente l'esponente in merito alla futura gestione dello stesso.

6.2.2 Nei casi in cui l'Autorità di vigilanza che riceve il reclamo sia anche competente per l'esame dello stesso, dovrà comunicare all'esponente, non appena possibile, le procedure nazionali applicabili.

6.2.3 Nei casi in cui l'Autorità di vigilanza che riceve il reclamo non sia competente per l'esame dello stesso, ma vi sia un altro organo nella stessa giurisdizione preposto a tal fine, l'Autorità di vigilanza deve, quanto prima:

- se giuridicamente possibile, inoltrare il reclamo direttamente all'organo competente per la sua gestione e informare l'esponente di tale invio;
- se giuridicamente impossibile, fornire all'esponente qualsiasi informazione rilevante in merito all'organo competente in materia di gestione del reclamo, al fine di agevolare l'inoltro del reclamo da parte dell'esponente.

6.2.4 Nei casi in cui l'Autorità di vigilanza che riceve il reclamo non sia competente per l'esame dello stesso, ma lo sia un'Autorità di vigilanza o un organo competente in un'altra giurisdizione, l'Autorità di vigilanza che riceve il reclamo deve, quanto prima:

²⁵ <http://ec.europa.eu/fin-net>

- se giuridicamente possibile, inoltrare il reclamo direttamente all'Autorità di vigilanza o all'organo competente nell'altra giurisdizione e informare l'esponente di tale invio;
- se giuridicamente impossibile, fornire all'esponente qualsiasi informazione rilevante in merito all'Autorità di vigilanza o all'organo competente nell'altra giurisdizione, al fine di agevolare l'inoltro del reclamo da parte dell'esponente;
- nel caso in cui il reclamo sia stato inoltrato a un organo competente diverso dall'Autorità di vigilanza, informare, se giuridicamente possibile, l'Autorità di vigilanza dell'altra giurisdizione in merito al reclamo.

6.2.5 Se un reclamo contiene aspetti rilevanti per la vigilanza di un'impresa operante in regime di stabilimento o di Ips, l'Autorità di vigilanza che gestisce il reclamo deve, quanto prima e se giuridicamente possibile, fornire all'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine le informazioni rilevanti sul reclamo.

6.2.6 Nei casi contemplati ai paragrafi da 6.2.3 a 6.2.4, l'Autorità di vigilanza che inizialmente riceve il reclamo deve spiegare all'esponente il motivo per il quale non si ritiene idonea a gestire il reclamo ed il motivo per il quale ritiene competente l'altra Autorità di vigilanza od organo.

6.3 Controversie in merito alle responsabilità

6.3.1 Un reclamo non deve essere inoltrato a un'altra Autorità di vigilanza od organo competente, se l'Autorità di vigilanza o l'organo competente ha già declinato la propria responsabilità in merito alla gestione del reclamo.

6.3.2 Ove vi siano divergenze di opinione in merito al soggetto che deve assumersi la responsabilità del reclamo, è necessario adoperarsi con ogni sforzo per risolvere la questione in buona fede entro quattro settimane dalla data in cui è stato ricevuto il reclamo dell'esponente.

6.3.3 Nel caso in cui non si trovi una soluzione alla questione della responsabilità, l'Autorità di vigilanza che ha inizialmente ricevuto il reclamo dall'esponente può sottoporre la questione all'EIOPA al fine di pervenire ad un accordo mediante una mediazione non vincolante.

6.4 Informazioni al pubblico

6.4.1 Le Autorità di vigilanza devono fornire le seguenti informazioni²⁶ sul loro sistema nazionale di gestione dei reclami, ove necessario includendo aggiornamenti su:

- a) le Autorità/gli organi competenti in materia di gestione dei reclami degli assicurati (specificando, in particolare se si tratta di un ombudsman o di un servizio di vigilanza);
- b) i dati necessari per contattare l’Autorità di vigilanza/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (nome, indirizzo postale, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, sito internet);
- c) l’organizzazione dell’Autorità di vigilanza/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio se si tratta di un sistema obbligatorio o volontario, gratuito o a pagamento per l’esponente);
- d) ambito di competenza dell’Autorità di vigilanza/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio assicuratori/intermediari coperti, prodotti assicurativi coperti);
- e) competenza dell’Autorità di vigilanza/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio risoluzione stragiudiziale/sistema che non emana decisioni; se la decisione è vincolante o meno);
- f) requisiti imposti dall’Autorità di vigilanza/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio obbligo di rivolgersi in prima istanza all’impresa);
- g) limitazioni dell’Autorità di vigilanza/organo competente in materia di gestione dei reclami degli assicurati (per esempio limiti sugli importi riconosciuti, termini per sottoporre il reclamo all’Autorità di vigilanza, restrizioni sul tipo di esponente – se professionale/non professionale, associazioni dei consumatori/ eventuali altri terzi).

²⁶ Il presente paragrafo non impone all’Autorità di vigilanza l’obbligo di fornire le informazioni in un formato specifico.

6.4.2 Le Autorità di vigilanza pubblicheranno le suddette informazioni nel loro sito internet pubblico.²⁷ Inoltre, l'Area per il Pubblico del sito internet dell'EIOPA deve riportare i link ai relativi siti internet nazionali.

²⁷ Un'Autorità di vigilanza può rendere accessibili le informazioni di cui al paragrafo 6.4.1 tramite un link all'informazione in questione sul suo sito internet.

PARTE VII - VARIE

7.1 Assistenza (ramo 18)

Art. 197 della Direttiva Solvibilità II

- 7.1.1 Se un'impresa è autorizzata all'esercizio del ramo 18 di cui all'Allegato I, parte A della Direttiva Solvibilità II l'Autorità di vigilanza dello Stato Ospitante deve collaborare con l'Autorità di vigilanza dello Stato di Origine allo scopo di verificare i mezzi di cui dispone l'impresa per svolgere adeguatamente le operazioni di assistenza, qualora la legislazione nazionale preveda un controllo di tali mezzi.
- 7.1.2 A tal fine, le Autorità di vigilanza dello Stato di Origine e dello Stato Ospitante devono scambiarsi, su richiesta, qualsiasi informazione relativa ai mezzi di assistenza di cui dispone l'impresa e qualsiasi documento e notizia utile all'esercizio del controllo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 gennaio 2017

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Certificato di Solvibilità

CERTIFICATO DI SOLVIBILITA'

EMESSO DALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELLO STATO DI ORIGINE

relativo a
(denominazione sociale dell'Impresa, forma giuridica²⁸, sede legale)

rilasciato da
(Autorità di vigilanza)

PARTE I

L'Autorità di vigilanza che rilascia il presente certificato attesta che l'impresa sopra indicata è abilitata ad esercitare i seguenti rami o gruppi di rami:

A. Assicurazione vita

Rami (conformemente all'articolo 15(2) e come stabilito all'Allegato II della Direttiva Solvibilità II):

.....
(N°) (Denominazione)
a partire dal (*) autorizzazione limitata a (**)
.....

B. Assicurazione danni

1. Rami (conformemente all'articolo 15(2) e (3) e come stabilito al punto A dell'Allegato I della Direttiva Solvibilità II):

.....
(N°) (Denominazione)
a partire dal (*) autorizzazione limitata a (**)
..... (suddivisione)

²⁸ Conformemente all'Allegato III alla Direttiva Solvibilità II

ALLEGATI

(*) Indicare la data dell'autorizzazione o la data in cui l'impresa ha iniziato ad esercitare il ramo, se tale esercizio è anteriore all'obbligo di autorizzazione. Allorché queste date siano anteriori di più di cinque anni, riportare solo questa menzione.

(**) Indicare, se necessario, la parte di rischio alla quale l'autorizzazione è limitata, come stabilito al secondo paragrafo dell'articolo 15(3) della Direttiva Solvibilità II.

ALLEGATI

2. Gruppi di rami (conformemente all'articolo 15(2) e (3) e come stabilito al punto B dell'Allegato I alla Direttiva Solvibilità II):

.....
(lettera) (Denominazione)
a partire dal (*) autorizzazione limitata a (**)
.....

C. Riassicurazione

Tipo di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15(5) della Direttiva Solvibilità II:

.....
(Denominazione)
a partire dal (*) autorizzazione limitata a (**)
.....

PARTE II

L'Autorità di vigilanza che rilascia il presente certificato attesta che l'impresa sopra indicata copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli articoli 100 e 129 della Direttiva Solvibilità II;

L'impresa possiede il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo necessari, tenuto conto del trasferimento di portafoglio.
(***)

Le attestazioni e le informazioni di cui sopra sono valide alla data di rilascio del presente certificato di solvibilità.

.....
(data, firma, qualifica)

(*) Indicare la data dell'autorizzazione o la data in cui l'impresa ha iniziato ad esercitare il ramo, se tale esercizio è anteriore all'obbligo di autorizzazione. Allorché queste date siano anteriori di più di cinque anni, riportare solo questa menzione.

(**) Indicare, se necessario, la parte di rischio alla quale l'autorizzazione è limitata, come stabilito al secondo paragrafo dell'articolo 15(3) della Direttiva Solvibilità II.

(***) Eliminare la menzione inutile